

Mutamento degli indirizzi giurisprudenziali e prevedibilità della decisione

*Giuseppe Corasaniti**

ABSTRACT:

La prevedibilità dell'esito delle decisioni è messa in crisi da una molteplicità di fattori, tra i quali vi rientra certamente la frequente carenza di una prassi giurisprudenziale uniforme, prassi che ha reso e rende sempre più difficile l'attività dell'interprete. In tale contesto, dunque, la "giustizia predittiva", potrà certamente contribuire a migliorare la rapidità della risposta da parte degli organi giudiziari, ovvero a prevenire l'insorgere di inutili controversie, ma è remota l'idea di una sua sostituzione al giudice – persona, rispetto al quale l'utilizzo dei sistemi algoritmici nel processo non potrà che avere solo una funzione servente.

The predictability of decisions is undermined by a variety of factors, certainly including the frequent lack of uniform case law, which has made and continues to make the work of the interpreter more difficult. In this context, therefore, 'predictive justice' can certainly contribute to improving the speed of judicial response or even to preventing unnecessary litigation, but it is far from being a substitute for the human judge, in respect of which the use of algorithmic systems can only play a supporting role.

Sommario: 1. Premessa. – 2. Giurisprudenza "creativa" e prevedibilità delle decisioni. – 3. Spunti di riflessione sui dati da inserire nel *software*. – 4. Osservazioni conclusive.

* Professore ordinario di Diritto tributario – Università degli Studi di Brescia.

1. Premessa

In un celebre suo scritto Calamandrei si domandava se fosse proprio vero che, nel sistema della legalità, la sentenza del giudice potesse essere prevedibile¹.

L'enigma, lungi dall'essere stato risolto, si presenta ancora oggi quantomai attuale e al centro di un ampio dibattito²: la prevedibilità delle decisioni, infatti, è messa in crisi dalla disgregazione del sistema delle fonti, dal frenetico susseguirsi delle norme nazionali, nonché dal fugace cambiamento degli indirizzi giurisprudenziali, tutti fattori questi ultimi che hanno reso (e rendono) sempre più difficile l'agire dell'interprete e l'attività del giudice.

È proprio per tali ragioni che, oggigiorno, si tende a riporre grande fiducia nella tecnologia e, in particolare, nell'intelligenza artificiale, considerata da molti come un meccanismo in grado di rispondere a quell'esigenza di certezza del diritto e, più in generale, di uguaglianza. Invero, i sostenitori degli algoritmi decisionali evidenziano come quest'ultimi siano in grado di garantire la prevedibilità delle decisioni giudiziali, assicurando un risultato non solo certo, efficace, ed equo, ma certamente anche più rapido.

È in tale contesto che è nata la nozione di "giustizia predittiva"³, da intendersi quale strumento capace, tramite l'ausilio di algoritmi, di prevedere il probabile esito di un contenzioso. Ad oggi, il modello adottato, in misura prevalente, per creare motori di ricerca di "giustizia predittiva", è quello sta-

¹ P. CALAMANDREI, *Giustizia e politica: sentenza e sentimento*, in *Opere giuridiche*, Roma Tre-Press, Roma, 2019, p. 646 ss.

² G. COSTANTINO, *La prevedibilità della decisione tra uguaglianza e appartenenza*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, p. 646 ss.; A. CARRATTA, *Decisione robotica e valori del processo*, *ivi*, 2020, p. 491 ss.; P. GIACALONE, *Intelligenza artificiale, giustizia predittiva e processo tributario: problemi e prospettive*, in *Riv. dir. trib.*, 2023, p. 299 ss.; V. MASTROIACOVO, *Prevedibilità, predittività e umanità del giudicare in materia tributaria*, in *Riv. dir. trib., suppl. online*, 14 febbraio 2023.

³ Sul concetto di "giustizia predittiva" si veda L. VIOLA, voce *Giustizia predittiva*, in *Enc. Treccani online*, 2018; A. SANTOSUOSSO, G. SARTOR, *La giustizia predittiva: una visione realistica*, in *Giur. it.*, 2022, p. 1760 ss.; F. FARRI, *La "giustizia predittiva" in materia tributaria*, in *Riv. dir. trib., suppl. online*, 12 ottobre 2022; A. SIMONCINI, *Diritto costituzionale e decisioni algoritmiche*, in A. DORIGO (a cura di), *Il ragionamento giuridico nell'era dell'intelligenza artificiale*, Pacini, Pisa, 2020, p. 37 ss.; F. ODOARDI, *Metaverso e processo tributario tra procedure informatizzate e decisioni robotiche*, in P.L. CARDELLA, E. DELLA VALLE, F. PAPARELLA (a cura di), *Tributi, economia e diritto nel metaverso*, Pacini, Pisa, 2023, p. 404 ss.

tistico-giurisprudenziale, basato sul mero calcolo statistico dei precedenti giurisprudenziali. Trattasi tuttavia di un modello che, ancorché di agevole ed immediata implementazione, sconta inevitabili limiti applicativi, derivanti anzitutto dalla circostanza che, in un sistema di *civil law* quale il nostro, i precedenti sono privi di efficacia vincolante nei confronti del giudice, il quale, in forza dell'art. 101, comma 2, Cost., è soggetto soltanto alla legge⁴.

Tanto premesso, deve cogliersi con favore l'iniziativa denominata "Pro.di.gi.t." avviata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e volta alla creazione di una banca dati della giurisprudenza di merito tributaria⁵.

In sintesi, il progetto – di cui si attende ancora l'esito – mira alla massimizzazione e all'inserimento in un sistema informatico di una grande massa di dati giurisprudenziali⁶, dati che dovrebbero consentire agli interroganti (contribuenti, professionisti, enti impositori e giudici) di conoscere in anticipo il potenziale esito di una causa.

La giustizia tributaria, oggetto peraltro anche di una recente riforma ordinamentale⁷, diviene pertanto terreno di sperimentazione di un nuovo approccio alla gestione delle controversie. Stante l'indubbio rilievo di tale strumento nell'ambito del futuro processo tributario, nel prosieguo della trattazione

⁴ Il differente modello di giustizia predittiva deduttiva è stato avallato da L. VIOLA, *Overruling e giustizia predittiva*, Giuffrè, Milano, 2020, *passim*. Le problematiche relative a tale modello sono state invece sottolineate da F. FARRI, *La giustizia predittiva in materia tributaria*, cit., p. 3 ss.

⁵ Il progetto Pro.di.gi.t. «si propone di attuare un importante processo di innovazione della Giustizia Tributaria, con il supporto della tecnologia digitale e della intelligenza artificiale, ed è volto a realizzare un miglioramento della trasparenza e della efficienza della stessa, mediante la realizzazione di cinque linee di intervento: 1. digitalizzazione dei processi interni del CPGT; 2. reingegnerizzazione del sito internet istituzionale del CPGT; 3. implementazione della Banca dati nazionale di giurisprudenza di merito accessibile gratuitamente e pubblicamente dal sito internet istituzionale del CPGT; 4. realizzazione di un modello di c.d. giustizia predittiva; 5. creazione sperimentale, in otto Regioni italiane (Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia e Veneto), e presso la Corte di Giustizia tributaria di I grado di Brescia, del laboratorio digitale del giudice tributario denominato "TRIBHUB"». Il progetto in discorso è stato oggetto di critiche da E. MARELLO, *Il punto su ... Popper, "Prodigit" e giustizia predittiva*, in *Riv. dir. trib.*, suppl. online, 24 ottobre 2022; ID., *Editoriale – PRODIGIT: alcune domande di metodo e qualche semplice proposta*, *ivi*, 1° febbraio 2023; A. MARCHESELLI, *Intelligenza artificiale e giustizia predittiva: il bivio tra Giustiniano e il Leviatano ed il pericolo Coca-Cola*, *ivi*, 20 ottobre 2022.

⁶ I. CIMARRUSTI, *Un milione di sentenze per l'algoritmo predittivo nel processo tributario*, in *Il Sole 24 Ore*, 3 ottobre 2022.

⁷ Il riferimento è alla legge 31 agosto 2022, n. 130, recante "Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari".

si tenteranno di evidenziare i possibili profili critici scaturenti, ad avviso di chi scrive, dall'adozione di un sistema di giustizia predittiva di tipo meramente induttivo, quale quello in corso di sperimentazione, anche in considerazione della sempre più frequente tendenza della giurisprudenza a mutare i propri orientamenti.

2. Giurisprudenza "creativa" e prevedibilità delle decisioni

Come anticipato in premessa, la prevedibilità dell'esito delle decisioni è messa in crisi da una molteplicità di fattori, tra i quali vi rientra certamente la frequente carenza di una prassi giurisprudenziale uniforme, prassi che, al contrario, pare spesso connotata da contrasti interpretativi, oscillazioni e contrapposti orientamenti.

Invero, la giurisprudenza di legittimità se, da un lato, è incorsa in repentini mutamenti interpretativi, dall'altro lato, si è talune volte cristallizzata, rivestendo la veste del giudice-legislatore, su determinate posizioni giuridiche poi censurate dal legislatore stesso e/o dal giudice delle leggi⁸, andando, per così dire, ben oltre la funzione nomofilattica che le è propria⁹.

⁸ Si pensi, in particolare, all'annoso dibattito scaturito attorno all'art. 20 TUR. Per una più puntuale ricostruzione, si consenta il rinvio a G. CORASANITI, *All'indomani della consolidata giurisprudenza costituzionale sulla ragionevolezza della scelta legislativa la querelle sull'interpretazione dell'art. 20 del t.u.r. può ritenersi finalmente conclusa?*, in *Dir. prat. trib.*, 2021, p. 1382 ss.; ID., *Il dibattito sulla natura e funzione dell'art. 20 T.U.R. tra evoluzioni normative e consolidati orientamenti giurisprudenziali*, in *GT-Riv. giur. trib.*, 2019, p. 212 ss.; G. MARONGIU, *Ancora dubbi sul riscritto art. 20 della Legge di Registro*, Relazione presentata in occasione dell'inaugurazione Anno Giudiziario 2018, Genova, 16 marzo 2018; V. MASTROIACOVO, *La nuova disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale nella prospettiva dell'imposta di registro*, in *Riv. not.*, 2016, p. 31 ss.; ID., *Spunti per un nuovo sistema delle imposte indirette sui "trasferimenti" della ricchezza*, in C. GLENDI, G. CORASANITI, C. CORRADO OLIVA, P. DE' CAPITANI DI VIMERCATE (a cura di), *Per un nuovo ordinamento tributario. Contributi coordinati da Victor Uckmar*, Cedam-Wolters Kluwer, Padova-Milano, 2019, p. 1049 ss.

⁹ L'art. 65 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, rubricato "Attribuzioni della corte suprema di cassazione", dispone che: «La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge. La corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio dello Stato e su ogni altro territorio soggetto alla sua sovranità».

A tal proposito, emblematiche sono le sentenze n. 15031 e n. 15047 del 2009¹⁰ che, depositate lo stesso giorno e sotto la medesima Presidenza, hanno enunciato due differenti *regulae juris* inconciliabili tra loro, creando notevole incertezza con riguardo all'annoso dibattito sorto attorno al tema della giurisdizione nelle controversie fra sostituto d'imposta e sostituito.

Come si ricorderà, con la sent. n. 15031, deliberata in data 28 aprile 2009, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno statuito, modificando un orientamento che appariva ormai consolidato, che le controversie tra sostituto e sostituito relative alle ritenute sono sottratte alla giurisdizione tributaria in quanto l'oggetto del contendere rientra nell'ambito di un rapporto privatistico che spetta al giudice ordinario conoscere e giudicare, ben potendo la questione relativa alla legittimità della ritenuta essere definita *incidentaliter tantum* da quest'ultimo. Nella ordinanza n. 15047, deliberata pochi giorni dopo e precisamente il 12 maggio 2009, si è invece sostenuto esattamente l'opposto, ossia che la ritenuta ha carattere essenzialmente fiscale e la relativa controversia ha «natura di vera e propria causa pregiudiziale, da risolvere e decidere con effetto di giudicato sostanziale nei confronti dei legittimi contraddittori e perciò nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, dal giudice competente *intuitu materiae* a conoscerne».

La contestualità delle due sentenze ed il loro contenuto discordante è stato fortemente stigmatizzato anche da parte della dottrina¹¹, la quale ha evidenziato come le stesse non solo abbiano determinato uno affievolimento del potere giurisdizionale nel quadro dei poteri dello Stato, che risulta così messo in crisi dalla diminuita credibilità della giurisprudenza, ma altresì generato un'evidente incertezza circa quale delle due interpretazioni dovesse considerarsi prevalente.

D'altronde, un episodio di tal genere non può dirsi affatto isolato nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, atteso che – come è noto – orientamenti giurisprudenziali contrapposti si sono alternati, a breve distanza l'uno dall'altro, anche con riguardo ad altri temi. Si pensi, in particolare, all'annoso dibattito sorto con riguardo all'applicabilità dell'imposta di donazione al momento dell'istituzione del trust¹².

¹⁰ Cass. 26 giugno 2009, n. 15031; Cass. 26 giugno 2009, n. 15047.

¹¹ Si rinvia a P. STIZZA, *La giurisdizione nelle liti tra sostituto e sostituito nella giurisprudenza della Corte di cassazione*, in *Dir. prat. trib.*, 2010, p. 10683 ss.; S.M. MESSINA, *Tornano davanti al giudice ordinario le liti fra sostituto e sostituito*, in *Rass. trib.*, 2009, p. 3346 ss.

¹² Per un inquadramento dell'istituto giuridico del trust si rinvia a M. LUPOLI, *I trust nel diritto civile*, in R. SACCO (diretto da), *Trattato di diritto civile*, Utet, Torino, 2000, *passim*.

Il riferimento è, senza dubbio, alle note sentenze n. 3735 e n. 3737 del 24 febbraio 2015, con le quali la Corte di cassazione aveva sostenuto che il d.l. n. 262 del 2006 avesse in realtà introdotto una “nuova” imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione, accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali¹³. Ci si trovava, quindi, di fronte alla creazione, per via giurisprudenziale, di una nuova imposta che poneva molteplici problemi circa l’individuazione di un presupposto compatibile con l’art. 53 Cost., senza soggetti passivi individuati e con rilevanti difficoltà in punto di determinabilità della base imponibile e dell’aliquota. In altri termini, la Suprema Corte aveva teorizzato un’imposta sull’impoverimento, un tributo sul sacrificio.

Come si ricorderà, però, questo indirizzo interpretativo è stato pressoché superato con la successiva sent. n. 21614 del 26 ottobre 2016, con la quale, invece, la Corte ha precisato che «la costituzione del trust – come è normale che avvenga per “i vincoli di destinazione” – produce soltanto efficacia “segregante” i beni eventualmente in esso conferiti e questo sia perché degli stessi il trustee non è proprietario bensì amministratore e sia perché i predetti beni non possono che essere trasferiti ai beneficiari in esecuzione del programma negoziale stabilito per la donazione indiretta».

È evidente come anche con riguardo al tema in discorso, si sia assistito ad un considerevole e repentino mutamento di indirizzo giurisprudenziale: dapprima è stata riconosciuta l’applicabilità dell’imposta di successione e donazione al momento dell’istituzione del vincolo e, poi, è stato sostenuto che l’atto di dotazione di qualsiasi tipologia di *trust* è da ritenersi estraneo all’ambito applicativo dell’imposta¹⁴.

Si veda, inoltre, AA.VV., *Atti di destinazione e trust*, a cura di G. Vettori, Cedam, Padova, 2008.

¹³ Sul punto, v. G. CORASANITI, *Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni e donazioni: la (criticabile) tesi interpretativa della Corte di Cassazione e le conseguenze*, in *Dir. prat. trib.*, 2015, p. 688 ss.; A. CONTRINO, *Sulla nuova (ma in realtà inesistente) imposta sui vincoli di destinazione ‘creata’ dalla Suprema Corte: osservazioni critiche*, in *Rass. trib.*, 2016, p. 30 ss.; D. STEVANATO, *La ‘nuova’ imposta su trust e vincoli di destinazione nell’interpretazione creativa della Cassazione*, in *GT-Riv. giur. trib.*, 2015, p. 397; T. TASSANI, *Sono sempre applicabili le imposte di successione e donazione sui vincoli di destinazione?*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2015, p. 351 ss.; G. BIZIOLI, M. DE NARDI, R. LUPI, *Vincoli di destinazione: modalità applicativa del tributo successorio o fantomatica imposta autonoma?*, in *Dial. trib.*, 2015, 108 ss.; C. BUCCICO, *Problematiche fiscali per l’imposizione indiretta dei trust*, in *Dir. prat. trib.*, 2016, p. 2346 ss.; S. ZAGÀ, *La disciplina, ai fini delle imposte indirette, dell’atto di dotazione del trust liberale*, in *Strumenti finanziari e fiscalità*, Egea, Milano, 2018, p. 127 ss.

¹⁴ Cfr., *ex multis*: Cass. 17 gennaio 2019, n. 1131; Cass. 7 dicembre 2020, n. 27995;

Ebbene, considerando che i precedenti giurisprudenziali costituiranno il principale “patrimonio giuridico” che alimenterà il *software*, pare importante, alla luce dei mutevoli orientamenti che si registrano ancora oggi, garantire non solo la qualità del materiale che alimenterà il sistema, ma anche istruire il sistema stesso attraverso la sua la massima informazione. Sarà, pertanto, fondamentale richiamare le norme applicabili al caso concreto, ma anche e soprattutto la più recente giurisprudenza nazionale e sovranazionale, di modo da consentire all’operatore del diritto una piena ed effettiva conoscenza.

3. Spunti di riflessione sui dati da inserire nel software

La progressiva evoluzione e diffusione di sistemi di intelligenza artificiale, sebbene possa contribuire a migliorare l’efficienza e la qualità della giustizia, impone una profonda riflessione. In tale direzione si muove anche la legislazione europea, che, pur promuovendo lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, tenta di favorirne una crescita “responsabile”.

Tra le più recenti iniziative promosse a tal riguardo, merita certamente di essere ricordata l’*Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their environment*, redatta dalla Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ)¹⁵ lo scorso dicembre 2018.

La Carta, in particolare, si propone di guidare gli attori pubblici e privati incaricati di creare strumenti e servizi di intelligenza artificiale relativi al trattamento di decisioni e dati giudiziari e, in tale prospettiva, individua cinque principi che dovrebbero orientare la definizione delle politiche nel campo della giustizia: *i*) il principio del rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea sui diritti dell’uomo (CEDU) e dalla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati

Cass. 4 gennaio 2021, n. 13; Cass. 12 gennaio 2021, n. 224; Cass. 19 gennaio 2021, n. 729; Cass. 16 febbraio 2021, n. 3986; Cass. 27 aprile 2021, n. 11099. Si ricorda che al più recente orientamento giurisprudenziale si è altresì allineata, con la recente Circolare n. 34/E del 2022, l’Agenzia delle entrate, la quale, a lungo, aveva invece sostenuto che l’atto dispositivo con il quale il disponente (*settlor*) vincola i beni in trust è soggetto ad imposta sulle successioni e donazioni secondo le disposizioni stabilite all’art. 2, commi da 47 a 49, d.l. n. 262 del 2006.

¹⁵ Carta etica europea sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi adottata dalla CEPEJ nel corso della sua 31^a Riunione plenaria (Strasburgo, 3-4 dicembre 2018).

di carattere personale; *ii*) il principio di non discriminazione; *iii*) il principio di qualità e sicurezza in ordine al trattamento di decisioni e dati giudiziari; *iv*) il principio di trasparenza, imparzialità ed equità; *v*) il principio del “controllo da parte dell’utente”, la cui autonomia non deve essere limitata, ma solamente rafforzata dall’uso di siffatti strumenti.

Le cautele delineate nella citata Carta sono state riproposte altresì nella proposta di regolamento UE sull’intelligenza artificiale¹⁶, pubblicata dalla Commissione europea il 21 aprile 2021, che delinea il primo quadro giuridico europeo applicabile in materia (non solo ai sistemi giudiziari).

La proposta di regolamento, in particolare, qualifica l’uso dell’intelligenza artificiale nell’ambito dell’amministrazione della giustizia come un’attività “ad alto rischio” di compressione dei diritti fondamentali della persona. L’allegato III della citata proposta, in particolare, si riferisce più in generale alla giurisdizione penale, ma è evidente come il principio di fondo possa trovare applicazione anche in materia tributaria, con specifico riguardo, a titolo esemplificativo, alle sanzioni tributarie, in quanto sanzioni aventi carattere “sostanzialmente penale”, nel senso indicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo¹⁷.

Di conseguenza, dal momento che i sistemi di “giustizia predittiva” operano, attraverso il calcolo statistico, mediante la lettura e l’analisi dei precedenti giurisprudenziali, è dirimente individuare correttamente il c.d. “patrimonio giuridico” che si intende inserire nel *software* e adottare le dovute cautele per affrontare potenziali errori e pregiudizi.

Sarebbe probabilmente opportuno creare una sorta di gerarchia delle decisioni immesse nella macchina, attribuendo particolare rilievo, ai fini del corretto funzionamento dell’algoritmo, alle sentenze pronunciate dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale¹⁸, ovvero definire il lasso temporale da prendere in considerazione, di modo da valo-

¹⁶ Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’Unione, COM (2021) 206 *final*.

¹⁷ Sono note le sentenze con le quali la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto la natura penale, *ex art. 6 CEDU*, di talune sanzioni irrogate da Autorità amministrative: cfr. Corte Edu, 4 marzo 2014, *Grande Stevens c. Italia*; Corte Edu, 27 settembre 2011, *Menarini Diagnostics s.r.l. c. Italie*.

¹⁸ Occorre segnalare, tuttavia, che nella predisposizione dei dati da inserire nel sistema, si dovrebbe tener conto di tutte le caratteristiche attinenti al caso concreto. L’elaborazione delle massime, quali meri principi astratti, è stata fortemente criticata da S. Satta, *Il mistero del processo*, Adelphi, Milano, 1994, p. 53 ss.

rizzare i mutamenti normativi e giurisprudenziali intercorsi nel tempo.

Stante la complessità e tecnicità della materia tributaria, bisognerebbe tener conto altresì dei numerosi documenti di prassi, nonché degli orientamenti della giurisprudenza sovranazionale, costantemente richiamata dai giudici di merito e di legittimità e dall'Amministrazione finanziaria¹⁹.

Il lavoro di elaborazione ed immissione dei dati nel sistema, inoltre, dovrà necessariamente essere coordinato da professionisti esperti in materia, dal momento che l'alta qualità dei dati immessi costituisce il principale punto di partenza per evitare l'insorgenza di errori.

4. Osservazioni conclusive

Nel suo celebre scritto²⁰, Calamandrei rispondeva al quesito riproposto in premessa con una risposta negativa, dichiarando che la sua esperienza pratica non gli consentiva di ritenere che anche nel sistema della legalità la sentenza fosse il risultato di un mero sillogismo. Il giudice, invero, non è una macchina calcolatrice, ma un uomo vivo e la funzione di applicare la legge al caso concreto è «un'operazione di sintesi, che si compie a caldo, misteriosamente, nel crogiuolo sigillato dello spirito, ove la mediazione e la saldatura tra la legge astratta e il fatto concreto ha bisogno, per compiersi, della intuizione e del sentimento acceso in una coscienza operosa».

Almeno nell'ambito del diritto processuale²¹, pertanto, è evidente che non potrà mai essere affidata all'intelligenza artificiale l'assunzione di decisioni giudiziali: la "giustizia predittiva" potrà certamente contribuire a migliorare la rapidità della risposta da parte degli organi giudiziari, ovvero a prevenire l'insorgere di inutili controversie, ma è remota l'idea di una sua sostituzione al giudice – persona, rispetto al quale l'utilizzo dei sistemi algoritmici nel processo non potrà che avere solo una funzione servente²².

¹⁹ È sovente, infatti, il richiamo a precedenti stranieri per la soluzione di casi interni.

²⁰ P. CALAMANDREI, *Giustizia e politica: sentenza e sentimento*, cit., p. 646 ss.

²¹ In tale direzione ma con riferimento al diritto amministrativo, D.U. GALETTA, *Human-stupidity-in-the-loop? Riflessioni (di un giurista) sulle potenzialità e i rischi dell'Intelligenza Artificiale*, in *federalismi.it*, 22 febbraio 2023.

²² Sul punto S. RODOTÀ, *Il modo della rete: quali i vincoli*, Laterza, Roma-Bari, 2014, p. 33 ss., secondo cui «il ricorso all'algoritmo non può divenire una forma di deresponsabilizzazione dei soggetti che adoperano».

La “giustizia predittiva”, quindi, potrà attenuare l’imprevedibilità delle decisioni giudiziali, ma mai eliminarla del tutto, poiché, riprendendo sempre le parole di Calamandrei, «la giustizia è [...] creazione che sgorga da una coscienza viva, sensibile, vigilante e umana. Ed è proprio questo calore vitale, questo senso di continua conquista, di vigile responsabilità che bisogna pregiare e sviluppare nel giudice». Probabilmente, dunque, per ottenere una sentenza che sia giusta, ma anche più prevedibile, bisognerà coltivare la responsabilità degli stessi giudici tributari, divenuti, per effetto della recente riforma ordinamentale, giudici professionali.